



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/07/2026)



Il presente Regolamento disciplina la gestione del Cimitero Comunale, custode della storia e degli affetti di San Cipirello.

Ogni norma qui espressa è ispirata al principio del rispetto per chi non c'è più e dell'accoglienza per chi resta, affinché questo luogo sacro rimanga per tutti i cittadini uno spazio di decoro, sicurezza e sereno raccoglimento.

L'Amministrazione Comunale

INDICE
<u>SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>
Art. 1 – Riferimenti normativi e natura giuridica del cimitero comunale Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione Art. 3 – Competenze Art. 4 – Responsabilità Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico Art. 6 – Semplificazione delle procedure Art. 7 – Servizi funebri Art. 8 – Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie Art. 9 – Deposizione della salma nel feretro Art. 10 – Chiusura feretri Art. 11 – Autorizzazione al seppellimento Art. 12 – Piastrina di riconoscimento Art. 13 – Servizio di trasporti funebri Art. 14 – Autorizzazione al trasporto funebre Art. 15 – Cimitero comunale Art. 16 – Divieto di seppellimento Art. 17 – Vigilanza Art. 18 – Ammissione salme nel cimitero Art. 19 – Piano regolatore cimiteriale Art. 20 – Ossario-Cinerario comune Art. 21 – Personale in servizio presso il cimitero comunale Art. 22 – Responsabile del cimitero Art. 23 – Custode Art. 24 – Necroforo-seppellitore Art. 25 – Servizio di Polizia Art. 26 – Obblighi e divieti per il personale cimiteriale
<u>SEZIONE II – REGISTRI E DOCUMENTAZIONE</u>
Art. 27 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art. 28 – Schedario dei defunti
<u>SEZIONE III – ACCESSO E DISCIPLINA DEI CIMITERI</u>
Art. 29 – Disciplina dell'ingresso Art. 30 – Orario di apertura al pubblico Art. 31 – Divieti speciali Art. 32 – Riti funebri Art. 33 – Commemorazione dei defunti Art. 34 – Fiori e piante ornamentali Art. 35 – Materiali ornamentali Art. 36 – Deposito provvisorio
<u>SEZIONE IV – OPERAZIONI CIMITERIALI</u>
Art. 37 – Competenza Art. 38 – Legittimazione a disporre le operazioni cimiteriali Art. 39 – Inumazioni Art. 40 – Cippo Art. 41 – Tumulazione Art. 42 – Avvisi di esumazioni ordinarie Art. 43 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Art. 44 – Raccolta delle ossa
Art. 45 – Oggetti da recuperare
Art. 46 – Competenze, tariffe e servizi gratuiti

SEZIONE V – CONCESSIONI

Art. 47 – Tipologia e oggetto delle Concessioni Cimiteriali
Art. 48 – Durata delle concessioni
Art. 49 – Procedura di Rilascio delle Concessioni e Requisiti di Domanda
Art. 50 – Concessione Loculi o Nicchie Comunali
Art. 51 – Diritto d’uso delle sepolture
Art. 52 – Decesso del concessionario
Art. 53 – Divisione e subentri
Art. 54 – Rinuncia volontaria
Art. 55 – Retrocessioni
Art. 56 – Novazione delle concessioni
Art. 57 – Estinzione
Art. 58 – Revoca
Art. 59 – Decadenza
Art. 60 – Obblighi di manutenzione

SEZIONE VI – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61– Imprese, lavori privati presso il Cimitero Comunale
Art. 62 – Cantieri ed occupazione di area pubblica
Art. 63 – Termini e titoli abilitativi per la costruzione di sepolture private

SEZIONE VII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 64– Gestione del servizio
Art. 65 – Domanda, durata, scadenza e tariffa
Art. 66 – Interruzioni o sospensioni di corrente
Art. 67 – Divieti
Art. 68 – Riserva
Art. 69 – Reclami
Art. 70 – Decesso del titolare del contratto

SEZIONE VIII – CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

Art. 71 – Cremazione e Rilascio dell’autorizzazione
Art. 72 – Urne cinerarie
Art. 73 – Registro comunale per la cremazione
Art. 74 – Affidamento dell’urna cineraria
Art. 75 – Dispersione delle ceneri e Modalità

SEZIONE IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 – Vigilanza e controlli
Art. 77 – Sanzioni
Art. 78 – Norma finale e di rinvio

ALLEGATI

Allegato A – PLANIMETRIA CIMITERO COMUNALE
Allegato B – TABELLA SINOTTICA DEGLI ISTITUTI CONCESSORI

Art. 1 – Riferimenti normativi e natura giuridica del cimitero comunale

Il presente Regolamento cimiteriale è adottato in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia di polizia mortuaria, servizi cimiteriali e attività funerarie, ed in particolare:

- Titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – Regolamento di polizia mortuaria;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 – Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998;
- Legge Regionale Sicilia 7 luglio 2000, n. 15 – Norme in materia di igiene e sanità pubblica;
- Legge Regionale Sicilia 17 agosto 2010, n. 18 – Norme sulla cremazione e conservazione/dispersione delle ceneri;
- Legge Regionale Sicilia 3 marzo 2020, n. 4 – Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria.

Il Cimitero Comunale è bene appartenente al demanio comunale e, come tale, soggetto al regime giuridico del demanio pubblico previsto dagli artt. 822, 823 e 824 del Codice Civile.

Esso costituisce altresì opera igienica di interesse locale, ai sensi della normativa vigente in materia di sanità pubblica e polizia mortuaria.

Il Comune di San Cipirello, in attuazione delle competenze attribuite dalla normativa regionale, disciplina con il presente regolamento:

- le modalità di gestione del cimitero comunale;
- le concessioni e i rapporti giuridici con i cittadini;
- i servizi cimiteriali e le norme comportamentali;

tutto ciò nel rispetto dei principi di decoro, dignità e tutela della salute pubblica, nonché della funzione sociale e igienica che il cimitero riveste per la collettività.

Art. 2 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e il funzionamento del cimitero comunale di San Cipirello, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali.

Le finalità principali sono:

- Garantire il rispetto della dignità dei defunti e dei loro familiari.
- Assicurare il decoro, la sicurezza e l'igiene del cimitero comunale.
- Regolare le modalità di concessione, uso e manutenzione delle sepolture.
- Definire i comportamenti consentiti e vietati all'interno del cimitero.
- Stabilire le procedure per la cremazione, la tumulazione, l'inumazione e la dispersione delle ceneri.
- Promuovere una gestione trasparente ed efficiente dei servizi cimiteriali.

Il presente regolamento si applica a tutte le attività svolte all'interno del cimitero comunale, comprese quelle relative ai servizi funebri, alle concessioni cimiteriali, alla manutenzione delle tombe e alla gestione delle salme e delle ceneri.

Art. 3 – Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I relativi servizi sono svolti:

- dagli uffici comunali competenti, secondo le forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000;
- dal servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, in relazione alla natura delle funzioni.

Art. 4 – Responsabilità

Il Comune assicura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzate in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde ai sensi del Codice Civile e, se del caso, del Codice Penale.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali e nel cimitero sono tenuti, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) il registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/1990, compilato cronologicamente;
- b) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
- c) copia del presente Regolamento;
- d) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- e) elenco delle tombe soggette a procedura di decadenza o revoca;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna, ai sensi della L. 241/1990 e L.R. Sicilia 7/2019.

Art. 6 – Semplificazione delle procedure

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, incaricato dall'Amministrazione Comunale, assicura l'organizzazione e il regolare funzionamento dei servizi cimiteriali e funerari.

Nell'ambito delle norme vigenti, lo stesso adotta tutte le soluzioni utili a garantire la rapidità ed efficiente gestione delle pratiche, favorendo:

- l'uso di autodichiarazioni e autocertificazioni ai sensi di legge;
- la pubblicazione di avvisi e comunicazioni online;
- l'invio di documenti e informazioni tramite PEC;
- la possibilità di inoltrare richieste, prenotazioni, reclami e pagamenti anche per via telematica.

Art. 7 – Servizi funebri

Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione Comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti, salvo i casi di gratuità previsti dalla legge.

Se l'Amministrazione non può eseguire direttamente le operazioni richieste, queste sono delegate agli interessati, che vi provvedono a proprie spese tramite imprese funebri autorizzate, ai sensi della normativa vigente

Le tariffe sono approvate dall'organo comunale competente.

La volontà del defunto, se espressa in modo chiaro e inequivocabile, prevale su ogni altra determinazione.

In mancanza di una volontà espressa del defunto, la decisione spetta, nell'ordine:

- al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ai figli;
- ai genitori;
- agli altri eredi legittimi secondo l'ordine successorio.

In caso di conflitto tra i soggetti aventi titolo e, dunque solo in via residuale, decide il Sindaco o un suo delegato con provvedimento motivato.

Art. 8 – Depositi di osservazione, obitori e camere mortuarie

Il cimitero dispone di locali destinati al deposito di osservazione e all'obitorio, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 285/1990.

L'ammissione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dall'Autorità Giudiziaria o dalla pubblica autorità che ha disposto il recupero della salma.

Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone decedute per malattie infettive-diffusive sono custodite con divieto di accesso ai non autorizzati.

La sorveglianza può essere esercitata da personale incaricato o con strumenti idonei.

Art. 9 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro conforme alla normativa vigente.

In ciascun feretro può essere deposta una sola salma, salvo madre e neonato deceduti in concomitanza del parto.

La salma deve essere rivestita con abiti (preferibilmente in tessuti naturali) o avvolta in lenzuola.

In caso di morte per malattia infettiva-diffusiva, il cadavere deve essere avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere è portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASP stabilisce le misure di protezione necessarie.

Art. 10 – Chiusura feretri

La chiusura del feretro è effettuata dal personale delle imprese funebri, che redige apposita autodichiarazione attestante la conformità dell'operazione alle norme vigenti (D.P.R. 285/1990 e circolari ministeriali).

La dichiarazione, in originale, deve essere allegata ai documenti del defunto e consegnata all'ingresso della salma nel cimitero.

Il personale cimiteriale verifica:

- la conformità del feretro al tipo di sepoltura e al trasporto;
- l'identificazione del cadavere.

Art. 11 – Autorizzazione al seppellimento

Il seppellimento è sempre subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, sulla base dei certificati del medico curante e del medico necroscopo.

Nei casi di morte violenta o sospetta, o di rinvenimento di resti umani, l'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità Giudiziaria.

Per prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7, commi 2 e 3, del D.P.R. 285/1990, l'autorizzazione compete all'ASP.

Art. 12 – Piastrina di riconoscimento

Ogni feretro, urna o cassetina deve recare una piastrina indelebile con:

- nome e cognome del defunto;
- date di nascita e di morte.

Per persone non identificate, la piastrina riporta la dicitura "Sconosciuto/a" e gli eventuali dati disponibili.

Art. 13 – Servizio di trasporti funebri

Il servizio di trasporto funebre è svolto dalle imprese autorizzate, senza diritto di privativa comunale.

Le imprese devono possedere i requisiti previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

L'Amministrazione mantiene poteri di controllo e disciplina del servizio.

La Giunta Comunale può stabilire diritti o esenzioni particolari, nei limiti di legge.

Art. 14 – Autorizzazione al trasporto funebre

L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso o da suo delegato.

I trasporti avvengono negli orari stabiliti con ordinanza sindacale.

Il Sindaco autorizza anche i trasporti delle salme provenienti da depositi di osservazione o obitori, anche se situati fuori dal Comune.

Sono esclusi dalla competenza comunale:

- trasporti prodotti abortivi (competenza ASP);
- trasporti disposti dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità pubblica.

Il trasporto per cremazione e successivo deposito delle ceneri è autorizzato con unico provvedimento.

Le salme provenienti da altri Comuni, salvo speciali onoranze, sono condotte direttamente al cimitero, dove viene verificata la regolarità dei documenti e dei feretri.

Art. 15 – Cimitero comunale

Il Comune assicura il servizio di seppellimento presso il Cimitero Comunale, situato fuori dal centro abitato, lungo la Strada SP 4 per Corleone.

Il cimitero è costituito per come da allegato A) – Planimetria.

Art. 16 – Divieto di seppellimento

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luoghi diversi dal cimitero comunale, salvo le autorizzazioni previste dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

Art. 17 – Vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che vi provvede tramite personale incaricato.

La manutenzione, la custodia e i servizi cimiteriali sono assicurati dal Comune con le forme di gestione ritenute idonee.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, resti, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e resti anatomici sono riservate al personale addetto.

Le esumazioni ed estumulazioni, nonché le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990, competono esclusivamente al Comune.

Art. 18 – Ammissione salme nel cimitero

Sono accolte nel cimitero, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione, le salme di persone:

- decedute nel territorio comunale;
- residenti nel Comune, anche se decedute altrove;
- aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel cimitero, anche se non residenti.

Art. 19 – Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un Piano Regolatore Cimiteriale con validità ventennale, basato su:

- andamento medio della mortalità nell'ultimo decennio;
- analisi dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni);
- tutela delle zone monumentali e dei manufatti di pregio;
- previsione di spazi per le diverse tipologie di sepoltura.

Il Piano è revisionato ogni cinque anni.

Presso gli uffici comunali è depositata la planimetria del cimitero in scala 1:500, comprensiva delle zone di rispetto.

Art. 20 – Ossario-Cinerario comune

È istituito l'ossario-cinerario comune per la raccolta delle cassette ossario e delle urne cinerarie, collocato presso il vano sotterraneo della Chiesetta cimiteriale.

Il Comune assicura la presenza di un cinerario comune per la raccolta delle ceneri non richieste dai familiari o non destinate ad altra sepoltura.

La collocazione nel cinerario comune è gratuita e definitiva.

Art. 21 – Personale in servizio presso il cimitero comunale

Il personale in servizio presso il cimitero comunale è quello previsto dalla dotazione organica comunale.

Ad esso si applicano le disposizioni del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, oltre alle prescrizioni specifiche del presente regolamento.

Art. 22 – Responsabile del cimitero

Presso il cimitero opera un Responsabile appartenente all'Ufficio Servizi Cimiteriali, con i seguenti compiti:

- sovrintendere alle operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione;
- vigilare sugli ingressi e sull'uscita del pubblico;
- controllare i lavori delle ditte incaricate dai concessionari;
- coordinare custode, necrofori e seppellitori;
- riferire al Responsabile d'Area e all'Ufficio procedimenti disciplinari in caso di violazioni;
- custodire registri e documenti di competenza.

Art. 23 – Custode

Il custode:

- vigila sul rispetto del regolamento da parte del pubblico e degli operatori;
- riceve, in assenza del Responsabile, i documenti di accompagnamento delle salme;
- accompagna la salma al luogo di sepoltura e verifica le operazioni del necroforo;
- garantisce apertura e chiusura del cimitero e la sorveglianza degli ingressi.

Art. 24 – Necroforo-seppellitore

Il necroforo-seppellitore, se presente in organico, è addetto a:

- seppellimento delle salme;
- operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione, ordinarie e straordinarie;
- riunione di resti e trasferimenti di salme;
- apertura e chiusura loculi;
- scavo e copertura delle fosse, con l'ausilio del personale manovale.

Art. 25 – Servizio di Polizia

La Polizia Municipale vigila all'interno del cimitero su:

- sicurezza e ordine pubblico;
- rispetto del presente regolamento;
- eventuali abusi edilizi, da segnalare agli uffici competenti e, se necessario, all'Autorità Giudiziaria;
- fatti di rilevanza penale, da comunicare tempestivamente.

Art. 26 – Obblighi e divieti per il personale cimiteriale

Il personale cimiteriale deve:

- mantenere comportamento e abbigliamento consoni al luogo;
- non fumare durante le operazioni;
- fornire informazioni al pubblico nei limiti delle proprie competenze;
- vigilare sul rispetto del regolamento.

È vietato:

- eseguire lavori per conto di terzi, anche fuori orario;
- ricevere benefici personali o sollecitarli;
- segnalare ditte operanti nel settore;
- svolgere attività connesse a fini di lucro, dentro o fuori dal cimitero;
- trattenere oggetti o materiali rinvenuti.

Le violazioni costituiscono infrazione disciplinare, salvo che non integrino reato.

SEZIONE II – REGISTRI E DOCUMENTAZIONE

Art. 27 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto, in conformità all'Art. 52 del D.P.R. 285/1990, un Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali.

Tale registro è compilato cronologicamente e vi sono annotate, in particolare:

- Le generalità e i dati anagrafici completi di ogni defunto.
- Le operazioni cimiteriali eseguite (inumazione, tumulazione, esumazione, cremazione, ecc.) e la data di esecuzione.
- L'ubicazione esatta di ogni feretro, cassetta ossario o urna cineraria (campo, fila, numero di fossa o loculo).
- Gli estremi dell'autorizzazione al seppellimento o all'operazione.

Il Responsabile del cimitero è tenuto a verificare la corrispondenza tra quanto registrato e l'effettiva ubicazione delle salme, ceneri o resti mortali.

Art. 28 – Schedario dei defunti

A integrazione e supporto del Registro Giornaliero, presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto uno Schedario dei Defunti, anche in formato digitale.

Lo schedario è organizzato in modo da consentire la rapida e inequivocabile identificazione di ogni defunto e dei relativi dati di sepoltura.

Per ogni defunto, lo schedario deve riportare:

- Nome, cognome, data di nascita e data di morte.
- La tipologia di sepoltura (inumazione, tumulazione, nicchia, ecc.) e la sua esatta ubicazione.
- Gli estremi della concessione (se esistente), la durata e i dati del concessionario.
- Gli estremi delle operazioni straordinarie (esumazioni, estumulazioni, traslazioni) effettuate.

Lo schedario è a disposizione degli uffici comunali e degli aventi diritto, ai sensi dell'Art. 5 del presente Regolamento.

SEZIONE III – ACCESSO E DISCIPLINA DEI CIMITERI

Art. 29 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri l'accesso avviene di norma a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o con atteggiamenti contrari al decoro del luogo;
- a chi svolge attività di questua;
- ai minori di 6 anni non accompagnati;

sono previste le seguenti eccezioni:

- persone con disabilità possono accedere con veicoli autorizzati, secondo percorsi e orari stabiliti;
- è consentito l'ingresso del carro funebre con la salma per il tempo necessario al rito;
- è consentito l'accesso ai mezzi di lavoro per carico/scarico materiali e attrezzature.

Art. 30 – Orario di apertura al pubblico

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stagionale fissato dal Sindaco.

L'ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.

La visita fuori orario è possibile solo eccezionalmente e con permesso del Responsabile del Servizio.

La chiusura è annunciata con segnale acustico 30 minuti prima.

Il custode verifica l'assenza di visitatori prima di chiudere i cancelli.

Art. 31 – Divieti speciali

All'interno del cimitero è vietato:

- tenere comportamenti irriverenti, chiassosi o indecorosi;
- entrare con veicoli non autorizzati (salvo disabili autorizzati);
- introdurre oggetti irrispettosi;
- rimuovere fiori, piante, ornamenti o lapidi da tombe altrui;
- gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- portare fuori oggetti senza autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, lapidi, sepolture o muri;
- sedere sui tumuli o camminare fuori dai vialetti;
- fumare;
- disturbare i visitatori con offerte di servizi o pubblicità;
- fotografare o filmare cortei, tombe o operazioni senza autorizzazione e consenso dei familiari;
- eseguire lavori o iscrizioni su tombe altrui senza comunicazione;
- turbare cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- assistere a esumazioni/estumulazioni senza titolo;
- svolgere attività commerciale;
- I divieti si estendono anche alle aree immediatamente adiacenti al cimitero, salvo autorizzazione.

Chi tiene comportamenti offensivi verso il culto dei defunti è diffidato ad allontanarsi dal cimitero e, se necessario, consegnato alla forza pubblica.

Art. 32 – Riti funebri

All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri secondo il proprio credo religioso, civile o militare, sia per singoli defunti sia per la collettività.

Per cerimonie che comportano un ampio afflusso di pubblico è richiesto preavviso al Comune.

Per celebrazioni civili, militari o religiose possono essere concessi spazi pubblici, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 33 – Commemorazione dei defunti

In occasione della commemorazione dei defunti, generalmente, nel periodo compreso tra i 10 giorni prima del 2 novembre e i 5 giorni dopo (salvo diverso periodo fissato dal Sindaco), è vietato eseguire lavori privati di costruzione, manutenzione o restauro di tombe nel cimitero comunale.

Le imprese sono tenuti a sospendere i lavori in corso di esecuzione e rimuovere materiali, ponteggi e attrezzature.

Nel medesimo periodo sono vietati esumazioni ed estumulazioni ordinarie, salvo le tumulazioni urgenti.

Art. 34 – Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti floreali devono essere mantenuti decorosi.

I fiori appassiti devono essere rimossi da chi li ha deposti.

In caso di incuria, il Responsabile del Servizio dispone la rimozione d'ufficio.

Periodicamente è effettuata la sfalcatura e pulizia delle aree verdi.

Art. 35 – Materiali ornamentali

Saranno rimossi d'ufficio monumenti, lapidi, copritomba, accessori o fotografie che risultino:

- indecorosi o pericolosi;
- difformi dal regolamento;
- in stato di abbandono o incuria;
- collocati in modo da coprire epigrafi o invadere aree altrui.

Il provvedimento è preceduto da diffida ai concessionari, se noti, o da pubblicazione all'Albo comunale per 30 giorni.

Art. 36 – Deposito provvisorio

Il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria in casi contingenti e urgenti.

È consentita nei seguenti casi:

- domanda di concessione di sepoltura in corso di realizzazione;
- lavori di ripristino di tombe private o colombari;
- attesa di costruzione di sepolcro privato già autorizzato.

Sono condizioni per la tumulazione provvisoria:

- autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
- pagamento della tariffa prevista;
- durata limitata al tempo necessario ai lavori.

Scaduto il termine senza rimozione della salma, il Comune diffida gli interessati e, in mancanza, procede all'inumazione in campo comune.

Per cassette ossario e urne cinerarie è ammesso deposito provvisorio per massimo 6 mesi; decorso il termine, i resti sono collocati in ossario o cinerario comune.

SEZIONE IV – OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 37 – Competenza

Le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione di salme, resti, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e resti anatomici sono riservate esclusivamente al personale addetto al cimitero, dipendente del Comune o di ditte esterne autorizzate.

Art. 38 - Legittimazione a disporre le operazioni cimiteriali

La volontà del defunto, se espressa in modo chiaro e inequivocabile (per testamento, atto o iscrizione ad associazione), prevale su ogni altra decisione. In mancanza, la decisione circa le operazioni cimiteriali (scelta della sepoltura, cremazione, ecc.) spetta, nell'ordine:

- al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ai figli;
- ai genitori;

- agli altri eredi legittimi secondo l'ordine successorio.

In caso di conflitto tra i soggetti aventi titolo e, dunque solo in via residuale, decide il Sindaco o un suo delegato con provvedimento motivato.

Art. 39 – Inumazioni

Il cimitero dispone di campi comuni per le inumazioni ordinarie e straordinarie.

La durata della sepoltura è di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Le caratteristiche del suolo, l'ampiezza e la divisione dei campi devono rispettare gli artt. 68–75 del D.P.R. 285/1990.

L'inumazione è gratuita solo per salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari, ai sensi della normativa vigente.

Art. 40 – Cippo

Ogni fossa è contraddistinta da un cippo, croce, lapide o monumento, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

Gli interessati provvedono alla cura e manutenzione del manufatto, assumendosi ogni responsabilità civile e penale.

Le scritte devono limitarsi a: nome, cognome, età, data di morte, eventuale dedicante e breve epigrafe.

L'installazione e la manutenzione restano a carico dei richiedenti.

In caso di incuria o abbandono, il Comune interviene avvalendosi dei poteri previsti dal D.P.R. 285/1990.

Art. 41 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie (loculi, ossari, cellette) costruite dal Comune o dai concessionari.

Le sepolture private a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente regolamento.

Ogni nuova costruzione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, come stabilito nelle concessioni.

Art. 42 – Avvisi di esumazioni ordinarie

Ogni anno i Servizi Cimiteriali redigono il piano delle esumazioni ordinarie.

L'elenco dei defunti da esumare è pubblicato mediante affissione nei cimiteri interessati e all'Albo Pretorio online.

Nell'avviso possono essere fornite ulteriori indicazioni operative.

Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie

Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono programmate preferibilmente nei periodi dell'anno aventi condizioni climatiche favorevoli sotto il profilo igienico sanitario.

Nel periodo estivo, indicativamente compreso tra il 20 giugno ed il 20 settembre, nonché in ogni altro periodo caratterizzato da elevate temperature ambientali o condizioni climatiche sfavorevoli, le operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione potranno essere sospese, differite o riprogrammate dal competente servizio ASP per motivi igienico-sanitari, di tutela della Salute Pubblica e di sicurezza degli operatori.

Restano consentite, previa autorizzazione del Sindaco e valutazione del competente servizio ASP, le operazioni straordinarie determinate da motivata urgenza, esigenze dell'Autorità Giudiziaria, ragioni di pubblica utilità, trasferimenti o altre situazioni eccezionali debitamente motivate.

Le estumulazioni dei feretri destinati al trasferimento in altra sede potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 86, 87, 88 e 89 del DPR n. 285/1990 e previa verifica da parte del personale del competente servizio ASP.

Art. 44– Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte durante esumazioni o estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo richiesta di collocazione in sepoltura privata.

Le cassette devono essere in zinco e riportare in modo indelebile nome, cognome, data di nascita e di morte (se noti).

È consentita la collocazione di più cassette in un'unica tumulazione, anche in presenza di altro feretro, previo pagamento della tariffa.

Art. 45 – Oggetti da recuperare

Durante le operazioni, di esumazione o estumulazione, nessuno può prelevare parti della salma, indumenti o oggetti, salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Gli aventi diritto che presumono la presenza di oggetti preziosi devono segnalarlo al momento della richiesta o almeno un giorno prima.

La consegna degli oggetti avviene con verbale in duplice copia: una per il reclamante e una da depositare agli atti.

Oggetti preziosi rinvenuti senza richiesta sono consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, che li custodisce per 12 mesi.

Trascorso il termine gli oggetti possono essere alienati.

Art. 46 – Competenze, tariffe e servizi gratuiti

Tutte le operazioni cimiteriali, concessioni, registrazioni, pratiche e sopralluoghi sono soggetti a tariffa stabilita e aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

Sono gratuiti:

- visita necroscopica;
- servizio di osservazione dei cadaveri;
- recupero e trasporto salme accidentate nel territorio comunale (con facoltà di rivalsa sugli eredi);
- inumazione in campo comune, se prevista;
- deposizione delle ossa in ossario comune;
- tumulazione in campo comune o in sepolture individuate dal Comune per salme di indigenti, famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari (con fornitura gratuita della cassa);
- dispersione delle ceneri in cinerario comune.

SEZIONE V – CONCESSIONI

Art. 47 – Tipologia e oggetto delle Concessioni Cimiteriali

La concessione cimiteriale è l'atto amministrativo con cui il Comune conferisce, per un periodo di tempo determinato e a titolo oneroso, la disponibilità di una porzione di area o di un manufatto all'interno del cimitero comunale per la tumulazione, inumazione o conservazione delle ceneri e dei resti mortali.

Le concessioni cimiteriali si distinguono nelle seguenti tipologie, a seconda dell'oggetto e della finalità in:

a) **Concessione di Aree per la Realizzazione di Sepolture Private (Cappelle, Sepolture e Tombe di Famiglia):**

Riguarda la concessione di porzioni di terreno sulle quali il concessionario è autorizzato, a proprie spese e cura, a edificare un manufatto sepolcrale privato (cappella, edicola, tomba di famiglia) destinato ad accogliere salme, resti mortali o ceneri dei membri del nucleo familiare indicato nell'atto

di concessione, secondo le norme del presente Regolamento e le prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale.

b) Concessione di Singoli Loculi (o Nicchie) in Manufatti Comunali:

Riguarda la concessione di singoli vani murati (loculi per feretri, nicchie per cassette di resti/ossari o cellette cinerarie) facenti parte di costruzioni realizzate direttamente dal Comune (loculari o cinerari comunali). Tali manufatti sono destinati ad accogliere una singola salma, i resti mortali o le ceneri del defunto a cui sono assegnati, o dei soggetti ammessi secondo le norme vigenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, per ciascuna tipologia di concessione, ulteriori requisiti e limitazioni in funzione della disponibilità di spazi e della destinazione urbanistica cimiteriale.

Art. 48 – Durata delle concessioni

Le concessioni possono avere la seguente durata:

- **AREE per Cappelle, Sepulture e Tombe di Famiglia 99 (novantanove) ANNI**
Prima della scadenza delle concessioni, l'avente diritto può chiedere proroga o rinnovo per un periodo pari alla durata originaria, previo pagamento della tariffa vigente
- **LOCULI o nicchie 30 (trenta) ANNI**
Prima della scadenza della concessione, l'avente diritto può chiedere proroga o rinnovo per un periodo NON superiore ad altri 15 (quindici) ANNI

La concessione della proroga è soggetta alla valutazione e approvazione del Comune.

Art. 49 – Procedura di Rilascio delle Concessioni e Requisiti di Domanda

Il rilascio delle concessioni cimiteriali avviene, previa istanza di parte, mediante Determinazione Dirigenziale di contratto di concessione, che dovrà indicare, oltre i soggetti assegnatari, anche gli estremi identificativi del lotto o manufatto concesso.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare non può essere rilasciata più di una concessione.

La domanda, da presentare al Sindaco presso l'Ufficio Cimiteriale, deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) il tipo di concessione cimiteriale richiesta;
- c) la composizione del proprio nucleo familiare;
- d) di essere residente nel Comune da almeno sei mesi o di esserne stato residente per almeno cinque anni continuativi;
- e) di non essere titolare di altra concessione cimiteriale, né di diritto d'uso di sepoltura nel cimitero del Comune o in quelli dei Comuni ad esso limitrofi sino ad una distanza di Km. 20, calcolata dall'ingresso di entrambi i cimiteri;
- f) il recapito presso il quale desidera ricevere le eventuali comunicazioni, impegnandosi ad informare tempestivamente il Comune di eventuali modifiche ed esonerando quest'ultimo da responsabilità per disguidi conseguenti alla mancata, errata o tardiva comunicazione del nuovo recapito.

Nel caso in cui la domanda sia priva di uno o più degli elementi sopraelencati, o per le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento per le quali non si è ancora provveduto al rilascio della concessione, l'Amministrazione provvederà, con raccomandata A.R. o con notifica, a richiedere l'integrazione delle informazioni e dei documenti mancanti secondo le nuove norme dettate dal presente regolamento, assegnando allo scopo il termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della richiesta.

Nell'ipotesi di tempestivo adempimento, gli interessati manterranno il diritto ad aver considerata l'anzianità di presentazione della originaria domanda di concessione o assegnazione.

Nell'ipotesi di adempimento tardivo, anche per la comunicazione o trasmissione di un solo dato, la domanda, ai fini dell'anzianità di presentazione, verrà considerata come presentata alla data del completo adempimento.

Art. 50 – Concessione Loculi o Nicchie Comunali

Le nicchie/loculi possono concedersi a decesso avvenuto, su istanza di parte, previo pagamento dei diritti e competenze previsti dall'apposita tariffa vigente, a condizione che il defunto fosse residente nel Comune al momento del decesso.

La concessione delle nicchie ai parenti dei defunti richiedenti avverrà secondo il criterio del completamento delle file, procedendo dalla più bassa alla più alta e da sinistra a destra, con preferenza delle nicchie vuote eventualmente presenti in altri loculari.

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'Ente risultante dal numero di protocollo in entrata.

Art. 51 – Diritto d'uso delle sepolture

Ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90, il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche, è riservato ai concessionari e ai loro familiari;

per quelle, eventualmente, concesse ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

Sono familiari del concessionario: coniuge (non legalmente separato o divorziato) o parte dell'unione civile, ascendenti e discendenti in linea retta, generi/nuore e fratelli.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Prevvia istanza di parte, in sede di concessione, il diritto d'uso può essere esteso anche ad altri parenti e/o affini oltre ai familiari in senso stretto.

Può altresì essere consentita, eccezionalmente, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 52 – Decesso del concessionario

Alla morte del concessionario, gli eredi o aventi titolo devono comunicare il decesso al Comune entro 12 mesi. Contestualmente devono richiedere la variazione per il riconoscimento del subentro, designando un rappresentante della concessione.

Il Comune può respingere la richiesta con provvedimento motivato entro 30 giorni.

Art. 53 – Divisione e subentri

Più concessionari possono chiedere la divisione dei posti o la definizione di quote separate della concessione. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo o presentata individualmente da ciascuno.

I concessionari hanno la facoltà di rinunciare al proprio diritto, con accrescimento a favore degli altri aventi titolo, ma non è ammessa la cessione a terzi.

La regolazione dei rapporti interni, tra i concessionari, può avvenire tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositare al Comune.

Se la famiglia si estingue, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, la concessione decade.

Art. 54 – Rinuncia volontaria

I concessionari che rinunciano al diritto devono sottoscrivere un atto di disinteresse da allegare alla voltura. In caso di rinuncia, il concessionario può indicare come beneficiario il parente più prossimo del defunto tumulato o il concessionario di fatto, se avente diritto.

Art. 55 – Retrocessioni

Il Comune può accettare la retrocessione di concessioni cimiteriali, a condizione che la sepoltura sia stata liberata da salme, resti o ceneri e che siano saldati tutti i debiti.

In tale eventualità può riconoscersi un rimborso proporzionale al periodo residuo della concessione, nella misura che sarà stabilito dal Comune.

Art. 56 – Novazione delle concessioni

La novazione della concessione cimiteriale consiste nella **modifica sostanziale** di elementi essenziali del rapporto concessorio, quali i soggetti titolari, l'oggetto, la durata o l'ambito dei diritti di sepoltura, tale da determinare la costituzione di un **nuovo rapporto contrattuale**, distinto dalla mera integrazione o dall'aggiornamento di clausole accessorie.

La stessa è ammessa esclusivamente per **concessioni in corso di validità e non oggetto di procedure di decadenza**, e deve avvenire nel pieno rispetto dei limiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.

Fermo restando il rispetto dei commi successivi, sono ammesse novazioni per le seguenti casistiche, previa istruttoria d'Ufficio favorevole:

- a) Sostituzione del concessionario: in caso di decesso, rinuncia, decadenza o subentro di altro avente titolo legittimamente individuato;
- b) Rimodulazione dei destinatari del diritto d'uso: È ammessa la rimodulazione della cerchia dei soggetti destinatari del diritto di sepoltura per includere ulteriori categorie di parenti o affini stretti;
- c) Allineamento della durata: è possibile uniformare la durata della concessione ai termini regolamentari vigenti al momento della novazione, qualora il titolo originario preveda durate non più conformi o non definite, purché non si configuri un ampliamento del diritto di sepoltura eccedente la durata massima stabilita dal Regolamento.

È tassativamente vietata ogni novazione che comporti, anche indirettamente, un incremento della capienza fisica o volumetrica (aumento del numero dei posti salma/resti) della sepoltura rispetto a quelli previsti nel titolo originario di concessione.

Non è in alcun caso consentita la novazione per eludere divieti, saturazioni di spazi, obblighi di retrocessione o criteri generali di assegnazione in vigore al momento della richiesta.

La novazione deve essere richiesta mediante istanza motivata presentata dal concessionario o dagli aventi titolo, corredata dalla documentazione a supporto necessaria.

L'Ufficio Cimiteriale provvede all'istruttoria, che comprende la verifica tecnica, amministrativa e giuridica del titolo originario, dei requisiti dei soggetti richiedenti e della conformità ai limiti regolamentari.

L'approvazione o il rigetto della richiesta di novazione avviene mediante Determinazione motivata del Responsabile del Servizio.

In caso di approvazione, si procede alla stipula di un apposito atto di novazione e al conseguente aggiornamento del registro delle concessioni.

Eventuali conguagli per differenze di valore economico, limitatamente alle fattispecie di cui alla lettera c) del presente articolo (Allineamento della durata), sono calcolati e regolati secondo il tariffario dei diritti cimiteriali in vigore, garantendo neutralità finanziaria ed equità di trattamento tra i concessionari.

Per le casistiche di cui alle lettere a) e b), la novazione non comporta ricalcoli del valore della concessione, fatti salvi i soli diritti fissi di istruttoria e di stipula.

L'atto di novazione produce effetti dalla data di stipula in esso indicata, integra e sostituisce le clausole del titolo originario oggetto di modifica, lasciando invariate le altre pattuizioni.

Ogni novazione avviene con atto formale motivato, che deve essere allegato in copia conforme al fascicolo della concessione per garantirne la completa tracciabilità e opponibilità.

In caso di violazione delle condizioni stabilite nell'atto di novazione, si applicano integralmente le norme sulla decadenza della concessione.

Art. 57 – Estinzione

Le concessioni cimiteriali si estinguono:

- per scadenza del termine di durata;

- per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Prima della scadenza, gli aventi diritto possono recuperare elementi mobili, ricordi e decorazioni presenti nelle sepolture.

Alla scadenza, se non diversamente disposto dagli interessati, salme, resti e ceneri sono trasferiti rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comunale.

Art. 58 – Revoca

Il Comune può revocare la concessione, anche se in corso, per motivi di pubblico interesse, quali:

- ampliamento o modifica del cimitero;
- esigenze urbanistiche-cimiteriali o sanitarie.

In tal caso:

- agli aventi diritto è concessa, a titolo gratuito, un'equivalente sepoltura per il tempo residuo della concessione;
- le spese di traslazione delle salme sono a carico del Comune;
- il provvedimento è comunicato con almeno 30 giorni di preavviso o, se il concessionario è irreperibile, mediante pubblicazione all'Albo comunale e cimiteriale per 60 giorni.

Art. 59 – Decadenza

La concessione decade nei seguenti casi:

- mancata occupazione della sepoltura entro 60 giorni dal decesso o dalla cremazione;
- occupazione illegittima;
- mancato pagamento della tariffa, previa diffida;
- uso a fini di lucro o speculazione;
- mancata comunicazione del subentro nei termini previsti;
- stato di abbandono o incuria della sepoltura;
- inosservanza delle prescrizioni progettuali o costruttive;
- inadempimento ad altri obblighi previsti nell'atto di concessione.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previa diffida di 60 giorni.

Con la decadenza, la sepoltura e le opere tornano nella piena disponibilità del Comune, che provvede alla traslazione delle salme in campo comune, ossario o cinerario.

Art. 60 – Obblighi di manutenzione

I concessionari sono responsabili della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private e delle opere annesse.

Devono eseguire i lavori e i restauri richiesti dal Comune per motivi di decoro, sicurezza o igiene.

Se il sepolcro è dichiarato inidoneo dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il concessionario deve adeguarlo alle norme vigenti entro 3 mesi, decorrenti dalla ricezione dell'apposita diffida del Comune.

SEZIONE VI – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61 – Imprese, lavori privati presso il Cimitero Comunale

Per garantire trasparenza, concorrenza leale e contrastare fenomeni abusivi, i concessionari devono affidarsi esclusivamente a imprese in possesso di tutti i requisiti di legge, di sicurezza e di regolarità contributiva.

Tali requisiti devono essere dimostrati e verificati prima dell'inizio di qualsiasi attività all'interno del cimitero.

L'esecuzione di opere edilizie private è subordinata al possesso, da parte dell'impresa esecutrice, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.P.R. 380/2001.

È vietato alle imprese svolgere attività di accaparramento di lavori o comportamenti scorretti. Il personale deve mantenere un comportamento decoroso e rispettoso del luogo.

Il Gestore del servizio può richiedere l'intervento della Forza Pubblica per allontanare personale non autorizzato o sospeso.

Art. 62 – Cantieri ed occupazione di area pubblica

I mezzi delle imprese esecutrici lavori a conto dei privati presso il Cimitero Comunale, possono accedere al cimitero solo per carico/scarico materiali, sostando all'interno per il tempo strettamente necessario.

È vietato depositare materiali o attrezzature all'interno del cimitero, asportare terreno o manomettere il suolo **senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale**.

Le aree di lavoro devono essere delimitate con transenne idonee **e allestite in conformità alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni vigenti in materia di edilizia**.

Al termine dei lavori, l'impresa deve:

- ripristinare lo stato dei luoghi;
- rimuovere materiali di risulta;
- pulire e riparare eventuali danni.

L'impresa è responsabile di danni a persone o cose e deve rispettare le norme di sicurezza nei cantieri.

Art. 63 – Termini e titoli abilitativi per la costruzione di sepolture private

La concessione di area per sepoltura impegna il concessionario a presentare il progetto entro i termini stabiliti nell'atto. L'esecuzione delle opere è tassativamente subordinata all'ottenimento del preventivo titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire, SCIA o CILA), ove richiesto dalla natura dell'intervento, in conformità alle procedure dettate dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Ove applicabile, i progetti dovranno essere altresì conformi alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e depositati presso le autorità competenti ai sensi della Parte II del richiamato D.P.R. 380/2001.

I lavori devono essere completati entro 24 mesi dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio o dall'efficacia della scia/comunicazione, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi.

In caso di inadempienza, previa diffida di 60 giorni, il Comune dichiara la decadenza della concessione.

Le opere devono rispettare i limiti dell'area concessa, i parametri dimensionali previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale e non arrecare pregiudizio a opere confinanti o ai servizi cimiteriali.

Ogni abuso o difformità edilizia sarà sanzionato ai sensi del Titolo IV del D.P.R. 380/2001.

SEZIONE VII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 64 – Gestione del servizio

Il Comune assicura il servizio di illuminazione votiva delle sepolture, gestendolo direttamente o tramite altre forme di gestione previste dal D.Lgs. 267/2000.

Il gestore provvede a:

- ricezione delle richieste e stipula dei contratti;
- tenuta dell'archivio utenti;
- amministrazione del servizio e riscossione delle tariffe;
- gestione e manutenzione degli impianti.

Art. 65 – Domanda, durata, scadenza e tariffa

Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva deve presentare domanda all'Ufficio Cimiteriale.

Il contratto decorre dalla stipula ed è subordinato alla concessione cimiteriale.
In caso di retrocessione della concessione, il contratto si estingue senza diritto a rimborsi.
La tariffa annuale è fissata dalla Giunta Comunale e deve essere pagata anticipatamente.
Il contratto comprende: allacciamento, manutenzione, fornitura di energia, sostituzione lampadine e materiali di rete.

Art. 66 – Interruzioni o sospensioni di corrente

Il Comune non risponde di interruzioni o sospensioni dovute a:

- guasti tecnici, forza maggiore, eventi atmosferici, incendi;
- disposizioni di legge o limitazioni di consumo.
- In tali casi l'utente non ha diritto a sospendere i pagamenti né a rimborsi.

Art. 67 – Divieti

È vietato:

- asportare o sostituire lampade senza autorizzazione;
- manomettere l'impianto o eseguire attacchi abusivi;
- cedere o subaffittare la corrente.

I contravventori rispondono dei danni e possono subire l'interruzione del servizio, oltre a eventuali azioni civili o penali.

Art. 68 – Riserva

Il Comune si riserva il diritto di modificare condizioni e tariffe del servizio per esigenze tecniche, economiche o normative.

Le variazioni sono comunicate agli utenti tramite avviso pubblico.

Art. 69 – Reclami

I reclami devono essere presentati per iscritto al gestore del servizio.

La presentazione del reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.

Eventuali rimborsi sono riconosciuti solo se accertati dal Comune.

Art. 70 – Decesso del titolare del contratto

In caso di decesso del titolare del contratto, gli eredi devono darne comunicazione all'Ufficio Cimiteriale per la voltura.

Fino alla variazione, restano obbligati al pagamento del canone.

SEZIONE VIII – CREMAZIONE, CONSEGNA E DISPERSIONE CENERI

Art. 71 – Cremazione e Rilascio dell'autorizzazione

La cremazione è autorizzata dal Sindaco del Comune di decesso, su richiesta dei familiari o in base alla volontà espressa dal defunto (testamento, iscrizione ad associazioni riconosciute, dichiarazione autografa).

In mancanza di volontà scritta, la richiesta può essere presentata dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo.

L'autorizzazione è subordinata al certificato del medico necroscopo che escluda sospetti di reato.

Art. 72 – Urne cinerarie

Le ceneri sono raccolte in urna sigillata, recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'urna può essere:

- tumulata in sepoltura privata;
- collocata in cinerario comune;
- affidata a un familiare autorizzato.

Art. 73 – Registro comunale per la cremazione

Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto un registro in cui sono annotate:

- le autorizzazioni alla cremazione;
- le destinazioni delle urne;
- le autorizzazioni e i luoghi di dispersione delle ceneri.

Art. 74 – Affidamento dell'urna cineraria

L'affidamento è consentito a un familiare individuato con atto formale, previa autorizzazione del Comune.

L'affidatario deve custodire l'urna in luogo idoneo e garantire il rispetto della volontà del defunto.

In caso di rinuncia o impossibilità, l'urna è restituita al Comune per nuova destinazione.

Art. 75 – Dispersione delle ceneri e Modalità

La dispersione è consentita solo se espressamente richiesta dal defunto.

Può avvenire:

- in aree cimiteriali appositamente destinate – ove esistenti;
- in natura (mare, fiumi, laghi, montagna, boschi), nel rispetto delle norme ambientali;
- in aree private, con consenso dei proprietari e senza fini di lucro.

È vietata nei centri abitati.

La dispersione è effettuata dal coniuge, da un familiare, dall'esecutore testamentario o da persona autorizzata dal defunto.

Deve avvenire con modalità rispettose e senza forme di lucro.

SEZIONE IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76 – Vigilanza e controlli

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento spetta al Comune, che si avvale della Polizia Municipale e degli altri organi competenti.

Il personale incaricato ha facoltà di accedere ai cimiteri e ai luoghi soggetti a controllo, segnalando eventuali violazioni.

Gli addetti ai servizi cimiteriali devono collaborare con gli organi di vigilanza.

Art. 77 – Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della L. 689/1981.

L'importo minimo e massimo delle sanzioni è stabilito dalla Giunta Comunale, in relazione alla gravità della violazione e al comportamento recidivo del soggetto.

Restano ferme le responsabilità civili e penali derivanti da comportamenti illeciti.

Art. 78 – Norma finale e di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare alle disposizioni del D.P.R. 285/1990, del T.U.LL.SS. e delle altre norme vigenti in materia.

Il regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione.

Restano validi ed efficaci i rapporti concessori già costituiti, per i quali continuano ad applicarsi le condizioni pattuite nei relativi contratti o atti di assenso, fino alla loro naturale scadenza.

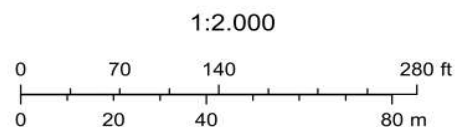
GOOGLE MAPS

- *Nucleo originario e zone di espansione cimiteriali-*
Scala 1:2.000



LEGENDA

- A** - Nucleo originario Anno di fondazione 1896
- B** - 1° Ampliamento Anno 1969
- C** - 2° Ampliamento Anno 1983
- D** - Nuovo Ampliamento 2011



Allegato B – TABELLA SINOTTICA DEGLI ISTITUTI CONCESSORI

Istituto	Definizione	Effetti principali	Chi può richiederlo	Condizioni	Rimborso / Tariffe
Proroga	Prolungamento della durata della concessione senza modifiche al titolo originario.	La concessione resta la stessa , cambia solo la scadenza finale.	Concessionario o aventi titolo	Richiesta presentata prima della scadenza (solitamente nell'ultimo anno).	Pagamento della tariffa vigente per il periodo di estensione.
Rinnovo	Stipula di una nuova concessione che sostituisce quella precedente ormai scaduta.	Si estingue il titolo originario e ne nasce uno nuovo (nuovo numero di rep.).	Concessionario o aventi titolo	Deve essere richiesto alla scadenza o entro i termini di tolleranza previsti.	Pagamento intero della tariffa vigente al momento del rinnovo.
Retrocessione (Art. 55)	Restituzione volontaria e anticipata della concessione al Comune.	La concessione si estingue anticipatamente ; l'area torna al Comune.	Concessionario o aventi titolo (tutti gli eredi)	Sepoltura deve essere libera da salme/resti (trasferiti altrove).	Rimborso proporzionale al periodo residuo (al netto di spese/deprezzamento).
Novazione (Art. 56)	Modifica sostanziale degli elementi essenziali (soggetti, oggetto, durata) durante la validità.	Si chiude il vecchio rapporto e se ne apre uno nuovo con nuove condizioni .	Concessionario o aventi titolo, con assenso del Comune	Concessione e in corso di validità . Richiesta motivata (es. cambio tipologia, rimodulazione parenti).	Pagamento tariffa vigente con calcolo di eventuale conguaglio , solo per Allineamento della durata.

